Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 18 luglio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.320 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. **1622.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in Agnone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1465;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Agnone (Campobasso) già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1° ottobre 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio:

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 è istituita in Agnone (Campobasso) per trasformazione della locale scuola coordinata con l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Campobasso prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1465 una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
   elettricista in bassa tensione (triennale).
2. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
   congegnatore meccanico (triennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avvia-

mento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnico-pratici.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici industriali, a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'articolo 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 52.150.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1968

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 158. — GRECO

Tabella organica dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Agnone (Campobasso)

N. 1 sezione per elettricista in bassa tensione (triennale);
N. 1 sezione per congegnatore meccanico (triennale).
per complessive classi n. 6

Personale di ruolo

Qualifica	Numero dei posti
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	3
3. Insegnanti tecnico-pratici (1)	3
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	2
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 64 ore settimanali.	
10. Insegnanti tecnico-pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. **1623.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in Policoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Policoro (Matera) già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, a decorrere dal 1° ottobre 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 è istituita in Policoro (Matera) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica con sezione per:
   meccanico riparatore di automezzi (triennale);
2. Scuola professionale per l'industria elettrica con sezione per:
   elettricista in bassa tensione (triennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnico-pratici.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici industriali, a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'articolo 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 52.150.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1968

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 155. — GRECO

Tabella organica dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Policoro (Matera)

N. 1 sezione per meccanico riparatore di automezzi (triennale);
N. 1 sezione per elettricista in bassa tensione (triennale).
per complessive classi n. 6

Personale di ruolo

Qualifica	Numero dei posti
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	3
3. Insegnanti tecnico-pratici (1)	3
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	2

Personale incaricato

9. Incarichi d'insegnamento per complessive 64 ore settimanali.	
10. Insegnanti tecnico-pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. **1624**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in Bagheria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale di Stato per

l'industria e l'artigianato di Bagheria (Palermo) già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1° ottobre 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 è istituita in Bagheria (Palermo) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
   elettromeccanico (*triennale*;
2. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
   congegnatore meccanico (triennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnico-pratici.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'articolo 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 52.150.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1968

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 156. — GRECO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Bagheria (Palermo)

N. 1 sezione per elettromeccanico (triennale);
N. 1 sezione per congegnatore meccanico (triennale);
per complessive classi n. 6

Personale di ruolo

Qualifica	Numero dei posti
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	3
3. Insegnanti tecnico-pratici (1)	3
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	2
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 64 ore settimanali.	
10. Insegnanti tecnico-pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. **1625**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Alba.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale di Stato per il commercio di Alba (Cuneo) già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1° ottobre 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 è istituita in Alba (Cuneo) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio;

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

Addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
Applicato ai servizi amministrativi (biennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; materie di cultura professionale; materie tecniche del tipo commerciale; tecnica amministrativa aziendale; matematica; geografia generale ed economica; merceologia; legislazione sociale e tributaria; lingue estere; calcolo a macchina; stenografia; dattilografia e tecnica della duplicazione; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere a), b) e c) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;
un rappresentante del comune;
un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;
il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli ed esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'articolo 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 39.800.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1968

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 157. — GRECO

Tabella organica dell'istituto professionale di Stato per il commercio di Alba (Cuneo)

N. 1 sezione per addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
N. 1 sezione per applicato ai servizi amministrativi (biennale).
per complessive classi n. 5

Personale di ruolo

Qualifica	Numero dei posti
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	3
3 Segretario economo	1
4. Applicati	1
5 Magazzinieri	1
6 Aiutanti tecnici	—
7. Bidelli	2

Personale incaricato

8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 109 settimanali.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

LEGGE 10 luglio 1969, n. 375.

Modifica alla legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza riguardo ai tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria ed artiglieria, ai capitani di fregata del ruolo normale, ai tenenti colonnelli e colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica ed ai tenenti colonnelli e maggiori della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il numero delle promozioni annuali a colonnello dei ruoli normali delle armi, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è fissato per ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 in 56 per la fanteria, 5 per la cavalleria e 32 per l'artiglieria. Le promozioni annuali che risultano eccedenti al numero stabilito per ciascun ruolo normale delle armi dalla suindicata tabella n. 1 sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio dei suddetti anni.

Il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 è fissato in 167 per il ruolo normale dell'arma di fanteria, 11 per quello di cavalleria, 65 per quello di artiglieria.

Le eccedenze organiche nel grado di colonnello derivanti dall'applicazione della presente legge sono riassorbite, a decorrere dal 1° gennaio 1973, mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

In deroga a quanto stabilito alla colonna 6 dei quadri III (Ruolo normale dell'arma di fanteria), IV (Ruolo normale dell'arma di cavalleria), V (Ruolo normale dell'arma di artiglieria), della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, il numero dei colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1970, 1971 e 1972 è determinato sulla base di un quinto del numero degli stessi colonnelli non ancora valutati, diminuito delle eccedenze verificatesi per effetto delle promozioni di cui al precedente primo comma.

Art. 2.

Il numero delle promozioni annuali dei capitani di fregata del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è elevato da 20 a 25 unità in ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972. Le cinque promozioni annue in aumento sono disposte in eccedenza all'organico dei capitani di vascello e con decorrenza dal 1° gennaio dei suddetti anni. Il numero dei capitani di fregata non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 è stabilito in 38 unità. Le eccedenze organiche nel grado di capitano di vascello derivanti dall'applicazione della presente legge sono riassorbite a decorrere dal 1° gennaio 1973 mediante le vacanze risultanti da cause

diverse da quelle indicate nella lettera *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

In deroga a quanto stabilito dalla colonna 6, quadro I (Ruolo normale del Corpo di stato maggiore) della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, il numero dei capitani di vascello, non ancora valutati, da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1970, 1971 e 1972 è determinato sulla base di un quinto del numero degli stessi capitani di vascello non ancora valutati, diminuito delle eccedenze verificatesi per effetto delle promozioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1969 degli articoli 1 e 2 della presente legge, si procede per ciascun ruolo alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento per ciascun ruolo. In tale quadro sono iscritti i tenenti colonnelli e i capitani di fregata che nella graduatoria di merito per il 1969, integrata mediante valutazione di un numero di ufficiali pari alla differenza tra le aliquote indicate nei citati articoli 1 e 2 e quelle stabilite al 31 ottobre 1968, seguono i parigrado iscritti nel quadro ordinario.

Le promozioni a colonnello ed a capitano di vascello da conferire nel 1969, ivi comprese quelle in aumento con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno, sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario e rettificando le decorrenze delle promozioni eventualmente già conferite.

Art. 4.

Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli e dei colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, quale risulta dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è aumentato per ciascuno degli anni 1969, 1970 e 1971 di cinque unità per i tenenti colonnelli e di due unità per i colonnelli.

Le promozioni in eccedenza a quelle tabellari di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Per la formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1969, 1970 e 1971 il numero dei colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, da ammettere annualmente a valutazione è fissato, in deroga a quanto stabilito nella colonna 6 della tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, in un quarto dei colonnelli non ancora valutati.

Le eccedenze derivanti dalle promozioni di cui al presente articolo sono riassorbite a decorrere dal 1° gennaio 1972 mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate alla lettera *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1969 del primo comma del presente articolo, si procede alla formazione di appositi quadri suppletivi di avanzamento comprendenti un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento. In tali quadri vengono iscritti i colonnelli che, nella graduatoria di merito integrata con le valutazioni derivanti dall'aumento dell'aliquota di cui al precedente terzo comma, seguono quelli iscritti nel quadro ordinario e i tenenti colonnelli giudicati idonei e non iscritti nel quadro stesso.

Le promozioni dei tenenti colonnelli e dei colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, per l'anno 1969, comprese quelle in aumento decorrenti dal 1° gennaio dello stesso anno, sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario e rettificando le decorrenze delle promozioni eventualmente già conferite.

Art. 5.

Il numero delle promozioni fisse stabilite dalla legge 24 ottobre 1966, n. 887, per i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza è aumentato di sei unità per l'anno 1969 e di tre unità per ciascuno degli anni 1970 e 1971.

Le promozioni in eccedenza a quelle tabellari di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Le eccedenze derivanti dalle promozioni di cui al comma precedente non sono computate ai fini della determinazione dell'aliquota di valutazione di cui all'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla Guardia di finanza con la legge 24 ottobre 1966, n. 887.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1969 del primo comma del presente articolo, si procede alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento, comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento. Per la formazione di tale quadro, la graduatoria dei tenenti colonnelli giudicati idonei e non iscritti nel quadro di avanzamento ordinario verrà integrata previa valutazione di numero sei tenenti colonnelli non ancora valutati.

Le promozioni a colonnello da conferire nel 1969, ivi comprese quelle in aumento con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno, sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario e rettificando le decorrenze delle promozioni eveutualmente già conferite.

L'aliquota di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1970 e 1971 sarà integrata di sei unità.

Le eccedenze organiche nel grado di colonnello derivanti dall'applicazione della presente legge sono riassorbite a decorrere dal 1° gennaio 1972, mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla Guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887.

Art. 6.

Fermo restando l'organico complessivo dei tenenti colonnelli e dei maggiori in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, stabilito dalla legge 18 gennaio 1963, n. 87, e riportato nella tabella n. 1 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, i singoli volumi organici dei tenenti colonnelli e dei maggiori sono rispettivamente fissati in 170 e 100.

Art. 7.

Per le iscrizioni nei quadri suppletivi di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, i provvedimenti di collocamento a disposizione, eventualmente già disposti a decorrere dal 1° gennaio 1969 nei confronti degli ufficiali interessati, sono annullati.

Art. 8.

Alla copertura dell'onere di lire 44.900.000 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di lire 25.000.000 del capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1969 e di lire 19.900.000 del capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio finanziario.

A fronteggiare l'onere conseguente a carico dei successivi esercizi, si provvederà con adeguate riduzioni degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli richiamati nel precedente comma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI — COLOMBO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, n. 2384, concernente l'autorizzazione alla Fondazione « Columbianum », con sede in Genova, ad accettare una donazione, pubblicato per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 27 marzo 1964, in luogo di: «... negli appartamenti numeri 23, 27, 29 e 30 ...», *leggasi*: « ... negli appartamenti numeri 23, 27, 28, 29 e 30 ...».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969.

Passaggio all'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) della gestione dell'acquedotto comunale di Venetico Superiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione n. 68 del 27 novembre 1967, del consiglio comunale di Venetico (Messina), resa esecutiva dalla commissione provinciale di controllo di Messina nella seduta del 21 dicembre 1967, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente acquedotti siciliani, della gestione dell'acquedotto di Venetico Superiore;

Vista la deliberazione n. 5128 in data 8 aprile 1968, del Consiglio di amministrazione dell'E.A.S., relativa all'assunzione da parte di detto ente, della gestione dell'acquedotto suindicato;

Vista la convenzione 5 luglio 1968, n. 23 di rep., in base alla quale la gestione dell'acquedotto di Venetico Superiore passa allo Stato e viene affidata all'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.);

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro:

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto di Venetico Superiore (Messina).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 5 luglio 1968, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969

SARAGAT

MANCINI — RESTIVO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1969
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 283

(6334)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1969.

Nuovi termini per l'ultimazione dei lavori relativi alla costruzione della nuova pretura di Trasacco.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 6 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1966, con il quale è stato concesso al comune di Trasacco per la durata di anni dieci un contributo annuo di lire 2.633.990 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 6 dicembre 1965;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Trasacco, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Trasacco dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 6 dicembre 1965 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Trasacco il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 15 febbraio 1969

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1969
Registro n. 16 Grazia e giustizia, foglio n. 190

(6335)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1969.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale di Cosenza per la rivalutazione dei terreni espropriati nei territori silani in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 15 marzo 1956, n. 156, recante norme sul pagamento delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1956, al registro n. 22 Agricoltura e foreste, foglio n. 189 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 305 del 3 dicembre 1956), con il quale sono state costituite le commissioni provinciali, di cui all'art. 4 della citata legge n. 156;

Vista la nota n. 1256/Gab. del 27 marzo 1969, con la quale l'intendenza di finanza di Cosenza comunica che il geom. Grandinetti Eduardo — rappresentante dello ufficio tecnico erariale di Cosenza in seno alla commissione provinciale di Cosenza — è cessato dal servizio, e designa in sostituzione del medesimo, il sig. Rossi Ernesto, geometra principale presso il predetto ufficio tecnico erariale, quale membro effettivo;

Decreta:

Il geometra principale Rossi Ernesto, indicato nelle premesse, è nominato membro effettivo della commissione provinciale di Cosenza — costituita col decreto ministeriale 31 luglio 1956, citato nelle premesse — in sostituzione del geom. Grandinetti Eduardo.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1969
Registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 175

(6333)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1969.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 6687 in data 25 febbraio 1969, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che la indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subìto la variazione di un punto in aumento a decorrere dal 1° febbraio 1969;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 16 marzo 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968 e 30 agosto 1968, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° febbraio 1969, ai minimi di retribuzione, spettanti ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia o pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, od ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione od altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia — compreso Trieste —, Trentino, Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri . . . . L. 15,20
Addetti alle pulizie . . . . » 14,30

2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo —, Sardegna):

Portieri . . . . L. 13,10
Addetti alle pulizie . . . . » 12,30

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(6596)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1969.

Proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione dell'edificio sede degli uffici giudiziari di Avellino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 20 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1966, con il quale è stato concesso al comune di Avellino, per la durata di anni 20 un contributo annuo di lire 42.756.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Vista la domanda con la quale il comune di Avellino chiede la proroga di tre anni del termine fissato dallo art. 3 del citato decreto 20 novembre 1965;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 20 novembre 1965;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Avellino, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario prorogare il termine suddetto;

Decreta:

Il termine fissato con l'art. 3 del sopra citato decreto 20 novembre 1965 per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Avellino, è prorogato di 3 anni.

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 21 maggio 1969

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1969
Registro n. 20 Grazia e giustizia, foglio n. 21

(6407)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1969.

Terza variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1968-69 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Visto il proprio decreto in data 18 luglio 1968, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese, per l'esercizio 1968-69, del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori: gestione principale, gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili »;

Visti i propri decreti in data 14 settembre 1968 e 30 aprile 1969, con i quali sono stati adeguati gli importi degli avanzi di amministrazione delle predette gestioni alle risultanze contabili emerse nel corso dello esercizio 1968-69, e sono state apportate variazioni agli stanziamenti di alcuni capitoli degli stati di previsione della gestione principale e di quella speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Considerato che lo stanziamento del capitolo di spesa n. 15 della gestione principale del F.A.P.L., risulta insufficiente in relazione alle esigenze che si sono recentemente manifestate, mentre è risultato leggermente esuberante lo stanziamento del capitolo 2 della stessa gestione;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione principale del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », per l'esercizio 1968-1969, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE II — SPESE

Titolo I — *Spese ordinarie*

In diminuzione:

Capitolo 2. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento . . . . L. 10.000.000

Titolo II — *Spese straordinarie*

In aumento:

Capitolo 15. — Spese per l'istituzione ed il funzionamento dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento, di cui agli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182 . . L. 10.000.000

Roma, addì 2 giugno 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(6408)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Vicenza.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 giugno 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge precitata, la zona, nel comune di Vicenza, compresa tra viale X Giugno, strada della Rotonda, via Riviera Berica e strada della Commenda;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Vicenza;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè posta a sud della città capoluogo di provincia, costituisce nelle immediate adiacenze un incantevole quadro naturale che può essere ammirato da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, quali la strada statale della riviera Berica che la lambisce, e l'autostrada Serenissima che la attraversa. Essa comprende, sulle pendici del colle Berico, alcune mirabili ville e notevoli parchi, che degnamente coronano la adiacente Rotonda Palladiana e la Valletta del Silenzio cantata da Antonio Fogazzaro;

Decreta:

La zona, nel comune di Vicenza, compresa tra viale X Giugno, strada della Rotonda, via Riviera Berica e strada della Commenda, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord strada della Rotonda, linea retta ideale che da detta strada raggiunge il parco del museo del Risorgimento (limite sud del vincolo proposto nella seduta della commissione 12 maggio 1955); ad ovest viale X Giugno; a sud strada della Commenda; ad est strada della Riviera Berica fino all'incrocio con la strada della Rotonda.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Vicenza provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 giugno 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Vicenza

Il giorno 4 giugno 1968, alle ore 15, presso l'amministrazione provinciale di Vicenza, si è riunita la commissione provinciale per la discussione del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) VICENZA - Zona compresa tra viale X Giugno - Strada della Rotonda - Via Riviera Berica - Strada della Commenda.

(*Omissis*).

La commissione da tempo ha affrontato l'argomento di una prosecuzione del vincolo già esistente sulle pendici di monte Berico e di cui alla propria precedente seduta del 12 maggio 1955.

Il presidente illustra le caratteristiche paesaggistiche e panoramiche della zona, che viene all'unanimità riconosciuta meritevole di tutela e proposta per il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1, punti 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, punto 5, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, in quanto « la zona, posta a sud della città capoluogo di provincia, costituisce nelle immediate adiacenze un incantevole quadro naturale che può essere ammirato da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, quali la strada statale della riviera Berica che la lambisce, e l'autostrada Serenissima che la attraversa. Essa comprende, sulle pendici del colle Berico, alcune mirabili ville e notevoli parchi, che degnamente coronano la adiacente Rotonda Palladiana e la Valletta del Silenzio cantata da Antonio Fogazzaro ».

La superficie considerata risulta compresa entro i seguenti limiti esterni, come da allegata planimetria: a nord strada della Rotonda, linea retta ideale che da detta strada raggiunge il parco del museo del Risorgimento (limite sud del vincolo proposto nella seduta della commissione 12 maggio 1955), ad ovest viale X Giugno; a sud strada della Commenda; ad est strada della riviera Berica fino all'incrocio con la strada Rotonda

(*Omissis*).

(6422)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone site nel territorio del comune di Vicenza.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 9 aprile 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il parco di villa Tacchi in viale della Pace e adiecenze nel comune di Vicenza;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Vicenza;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la località predetta ha notevole interesse pubblico perchè trattasi di zona abbellita da specie ornamentali di notevole importanza per vegetazione e sviluppo, oltre che per rarità (tigli, luquidambar stiraciflua o nocini d'America, platani orientali, magnolie giapponesi, lauri cerasi, libocedo decurrens) che si distinguono per la non comune bellezza, tanto più che vengono a trovarsi entro il perimetro della città. Il parco, inoltre, costituisce una attraente oasi di verde, che può essere ammirata dalle varie strade che lo circondano;

Decreta:

Il parco di villa Tacchi in viale della Pace e adiacenze sito nel territorio del comune di Vicenza ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a sud del viale della Pace; ad ovest via D. Bortolan; a nord proseguimento di via Bortolan, mappale 62 e mappale 62-c; ad est mappali 209, 252, 210.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Vicenza provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 giugno 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Vicenza

Il giorno 9 aprile 1968, alle ore 15, presso l'amministrazione provinciale di Vicenza, si è riunita la commissione provinciale per la discussione del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) VICENZA. — Parco di villa Tacchi in viale della Pace e adiacenze.

(*Omissis*).

All'unanimità pertanto la commissione, ai sensi dell'art. 1 punti 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, punto 3 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, stabilisce di proporre l'apposizione del vincolo sull'area di cui trattasi, in quanto:

«trattasi di zona abbellita da specie ornamentali di notevole importanza per vegetazione e sviluppo, oltre che per rarità (tigli, liquidambar stiraciflua o nocini d'America, platani orientali, magnolie giapponesi, lauri cerasi, libocedo decurrens) che si distinguono per la non comune bellezza, tanto più che vengono a trovarsi entro il perimetro della città. Il parco, inoltre, costituisce una attraente oasi di verde, che può essere ammirata dalle varie strade che lo circondano».

La superficie interessata risulta censita in comune di Vicenza alla sezione *B*; foglio II e compresa entro i seguenti limiti esterni: a sud del viale della Pace; ad ovest via D. Bortolan; a nord proseguimento di via Bortolan, mappale 62 e mappale 62 c; ad est mappali 209, 252 e 210.

(*Omissis*).

(6421)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della frazione di Vespignano nel comune di Vicchio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 giugno 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località Vespignano ed adiacenze site nel comune di Vicchio di Mugello;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Vicchio di Mugello che si dichiarano respinte;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dai signori Fratelli Sandrini, Dino Cammelli, Giuseppe Gori, Armando Pini, Marcantuonio Fiore, Elio Santelli, Abramo Paladini, Carmela Tommasiello, Felice e Dino Barubiani, dott. Luca Cateni, Eredi Margheri, dott. Francesco Martini Bernardi, dott. Aldino Mazzini, dott. Enrico Sandrini, Bianca Sivieri Barletti, ing. Giovanni Torelli;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico: essa è compresa fra il fiume Sieve e l'altura su cui esiste un gruppo di antichi fabbricati, tra i quali è compreso anche il fabbricato che la tradizione ormai secolare indica come la casa natale di Giotto, e la chiesa di Vespignano. Il territorio, inoltre, è formato da lievi alture che degradano da nord a sud verso il fiume Sieve, il terreno è intensamente coltivato e diviso in larghe aree arative intervallate dai solchi dei torrenti e degli impluvi che raccolgono le acque di precipitazione atmosferica, e lungo tali depressioni sono radicate annose quercie, cipressi ed altre piante di alto fusto in parte spontanee e reliquate dai boschi che un tempo coprivano la vallata mugellana, e parte poste a dimora dall'uomo. Nella parte pianeggiante della stra-

da che mena dal paese di San Piero a Sieve a Borgo San Lorenzo fino al corso del fiume è tutto un verdeggiare di pioppete che accompagnano il fluire dell'acqua del maggior affluente dell'Arno, nè mancano maestosi tigli e bei platani che ombreggiano la rotabile provinciale e gli ingressi di nobili ville. Sul torrente Enza, affluente della Sieve, è venuto in luce un antico ponte le cui linee architettoniche (almeno in parte) lo farebbero datare fra il XIII e il XIV secolo; salvo i posteriori rimaneggiamenti resi necessari per assicurarne la stabilità. La sommità del colle di Vespignano è rivestita di cipressi che circondano e inquadrano gli antichi edifici e accompagnano le strade che salgono l'altura;

Decreta:

La frazione Vespignano ed adiacenze, site nel territorio del comune di Vicchio di Mugello, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: da levante, confine comunale di Vicchio di Mugello a partire dalla strada di Piazzano fino al fiume Sieve, poi questo fino alla località Bossoli; da qui la strada poderale che va alla provinciale per Borgo San Lorenzo-Vicchio di Mugello; si attraversa questa e la ferrovia seguendo la strada per Pesciola fino alla vicinale in direzione est-ovest che va ad incrociare il fosso San Salvatore a nord della località Cappella La Bruna, poi si segue il fosso San Salvatore fino ad una poderale a nord della località La Gracchia, poderale che mena in località La Buca sul confine comunale Vicchio di Mugello-Borgo San Lorenzo; si segue poi questo fino al fiume Sieve fino alla località Sagginale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Vicchio di Mugello provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 giugno 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze

Il giorno 20 giugno 1967, nei locali della soprintendenza ai monumenti in Palazzo Pitti, alle ore 16, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

Esauriti questi preliminari, viene esaminata la proposta di tutela di un'area posta in comune di Vicchio di Mugello, che comprende il colle su cui sorgono varie costruzioni; e cioè la chiesa di Vespignano, i resti di un antico castello e quella che la tradizione popolare ed erudita indica come la casa natale di Giotto di Bondone.

(*Omissis*).

Infine, dopo altre brevi precisazioni da parte del presidente, e dell'architetto Morozzi, la commissione vota a favore della proposta di includere nell'elenco delle cose da tutelare ai sensi della legge n. 1497 art. 1, comma terzo, l'area così delimitata: da levante, confine comunale di Vicchio di Mugello a partire dalla strada di Piazzano fino al fiume Sieve, poi questo fino alla località Bossoli; da qui la strada poderale che va alla provinciale per Borgo San Lorenzo-Vicchio di Mugello; si attraversa questa e la ferrovia seguendo la strada per Pesciola fino alla vicinale in direzione est-ovest che va ad incrociare il fosso San Salvatore a nord della località Cappella La Bruna, poi segue il fosso San Salvatore fino ad una poderale a nord della località La Gracchia, poderale che mena in località La Buca sul confine comunale Vicchio di Mugello-Borgo San Lorenzo; si segue poi questo fino al fiume Sieve fino alla località Sagginale in quanto questo territorio rappresenta un complesso di cose immobili avente notevole valore estetico e tradizionale, costituito sia dalle costruzioni che dalla vegetazione di cipressi e quercie che coprono il colle di Vespignano e dalla vegetazione che accompagna e segna il corso dei corsi d'acqua che giungono alla Sieve.

(*Omissis*).

(6419)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del centro storico di Urbino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 dicembre 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del centro storico della città di Urbino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Urbino;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè — a completamento dei vincoli già posti in funzione della tutela paesaggistica e panoramica dell'ambiente circostante l'abitato di Urbino — il centro storico della città stessa racchiuso e compreso nell'antica cinta delle mura castellane, la cui notorietà supera i confini nazionali, presenta un caratteristico aspetto avente un rilevante valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona del centro storico e del suo ambiente sita nel territorio del comune di Urbino ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata dalla cerchia delle antiche mura della città, comprese anch'esse nel vincolo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Urbino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 giugno 1969

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
PELLICANI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
NATALI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro

Verbale n. 33

L'anno 1966 ed il giorno 14 del mese di dicembre, si è riunita alle ore 9, presso l'amministrazione provinciale, in Pesaro, la commissione per la tutela delle bellezze naturali di detta provincia per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento sul seguente

Ordine del giorno:

1) URBINO — Proposta di vincolo del centro storico e del suo ambiente (legge 29 giugno 1939 n. 1497 art. 1 n. 3);

(*Omissis*).

Il soprintendente propone, di sottoporre al vincolo tutto il centro compreso nel perimetro delle mura castellane.

La commissione quindi si reca sul posto e prende in esame la planimetria della zona.

(*Omissis*).

Sull'argomento all'ordine del giorno si decide, quindi, quanto segue:

A completamento dei vincoli già posti in funzione della tutela paesaggistica e panoramica dell'ambiente circostante l'abitato di Urbino (vedi decreti ministeriali 27 aprile 1959, 15 giugno 1959, 12 agosto 1959, 12 dicembre 1959, 4 dicembre 1964, 31 gennaio 1966) la commissione, allo scopo di garantire la conservazione del caratteristico aspetto e del rilevante valore estetico e tradizionale di tutto il complesso dell'abitato di Urbino racchiuso e compreso dall'antica cinta delle mura castellane, la cui notorietà supera i confini nazionali, delibera all'unanimità di comprendere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Urbino il predetto complesso avente tutti i requisiti previsti dall'art. 1 n. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

La delimitazione del vincolo è data dalla cerchia delle mura comprese le stesse mura.

(*Omissis*).

(6426)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1226 del 16 luglio 1969. Concimi semplici, composti e complessi

Con circolare n. 1226 del 16 luglio 1969 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 1117 del 5 agosto 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 14 agosto 1965);

Considerato che le modifiche intervenute nel settore della produzione dei fertilizzanti dalla emanazione del ricordato provvedimento del CIP, rendono necessario apportare alcune modifiche al medesimo;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896);

A parziale modifica delle norme contenute nel provvedimento n. 1117 del 5 agosto 1965;

Delibera:

1) *Concimi azotati semplici* - *Urea agricola* 46%

I prezzi di vendita per merce resa franco destino e al consumo, alle condizioni appresso specificate, dell'urea agricola 46% vengono fissati come appresso in lire per quintale.

Mese di acquisto	Urea agricola 46%	
	a destino	al consumo
Luglio-agosto	6.070	6.550
Settembre	6.170	6,650
Ottobre	6.270	6.750
Novembre	6.370	6.850
Dicembre (prezzo base)	6.470	6.950
Gennaio	6.570	7.050
Febbraio	6.670	7.150
Da marzo a giugno	6.770	7.250

I prezzi *a destino* sopra indicati comprendono l'Ige 5% *una tantum* e si riferiscono a merce confezionata in sacchi di carta da kg. 50, peso lordo per netto, imballaggio e trasporto compresi, resa su mezzo di trasporto dal produttore franco destino al magazzino del rivenditore.

I prezzi *al consumo* di cui sopra si riferiscono a merce resa sul mezzo di trasporto del consumatore al magazzino del rivenditore, confezionata in sacchi di carta da kg. 50, peso lordo per netto; essi sono comprensivi del prezzo a destino come sopra indicato e di tutti gli oneri di distribuzione ivi compresi: compenso al grossista (L. 120 al q.le), quello al dettagliante (L. 280 al q.le), magazzinaggio, facchinaggio, calo, sfrido, ecc.

Il compenso di distribuzione previsto per il grossista potrà essere aggiunto in fattura dal produttore nelle vendite ai commercianti che per l'intera campagna (1° luglio-30 giugno successivo) non ritirino complessivamente un quantitativo di almeno 2.500 quintali di fertilizzanti azotati (bianchi e neri) per ritiri cumulati da qualsiasi produttore.

Nel caso di consegna franco stazione destino ad agricoltori, singoli od associati, di quantitativi non inferiori al vagone completo, il rivenditore è tenuto a praticare, sui prezzi sopra indicati al consumo un abbuono di L. 37 al q.le.

Qualora la merce venga consegnata in sacchi di materiale plastico, il rivenditore in aggiunta al prezzo, ha la facoltà di addebitare al compratore la differenza tra il costo di tali sacchi e quello dei sacchi di carta entro i limiti come appresso indicato per quintale di merce, Ige compresa:

urea agricola in sacchi materiale plastico L. 50.

2) *Concimi composti e complessi*

Il *prezzo base* di vendita franco destino relativo ai mesi di settembre, ottobre e novembre, Ige esclusa, sarà calcolato tenendo conto del numero delle unità minime garantite per quintale prodotto adotando le quote per unità fertilizzanti, le quote di produzione, nonchè le quote aggiuntive per resa franco destino di merce imballata, risultanti dalla seguente tabella.

	Concimi composti	Concimi complessi		
		fino a 20 unità fertilizzanti	da oltre 20 fino a 30 (escl.) unità fertilizzanti	con 30 e più unità fertilizzanti
Quota variabile in lire per unità:				
Azoto ammoniacale, nitrico e ureico	120,5	120,5	133,5	136,5
Azoto cianamidico	200	200	—	—
Anidride fosforica	85	85	90	92
Potassio (K_2O) da claruro	52	54	58	58
Potassio (K_2O) da solfato	82	84	92	92
Quote fisse, in lire per quintale di prodotto:				
Quota di produzione:				
Complessi	—	35	80	95
Composti granulati	20	—	—	—
Quota aggiuntiva per resa franco destino di merce imballata	380	520	540	540

3) Restano invariate tutte le altre norme e prezzi contenuti nel provvedimento del CIP 1117 del 5 agosto 1965.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 16 luglio 1969

Il Ministro per l'industria, commercio e artigianato Presidente della Giunta
TANASSI

(6763)

Provvedimento n. 1227 del 16 luglio 1969. Integrazione alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL. Ulteriori integrazioni per il 1968.

Con circolare n. 1227 del 16 luglio 1969 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1158 del 18 gennaio 1967 che stabilisce il riconoscimento di una ulteriore integrazione a favore delle imprese elettriche minori che non si trovino nella condizione economica di assicurare i servizi della produzione e della distribuzione della energia elettrica;

Considerato che l'ammontare definitivo delle ulteriori integrazioni da corrispondere per l'anno 1968 è opportuno sia stabilito dopo che la commissione tecnica di vigilanza, istituita con il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1198 del 31 luglio 1968, abbia completato i propri lavori;

Considerato che la situazione economico-finanziaria dell'impresa che produce energia mediante centrale termoelettrica. richiede un tempestivo intervento;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) e di intesa con il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

A seguito della domanda presentata dalla società esercizi elettrici di Petralia Sottana (Palermo), in base alle disposizioni di cui al provvedimento n. 1158 del 18 gennaio 1967, punto 5), allo scopo di ottenere acconti sulla ulteriore integrazione per l'anno 1968, ed accertate le condizioni di cui al citato provvedimento, si dispone che il fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche corrisponda alla impresa elettrica distributrice, sopra menzionata, un acconto sulla ulteriore integrazione nella misura di L. 11 per ogni kWh venduto a terzi nell'anno 1968, determinato con i criteri stabiliti al punto 3) del predetto provvedimento n. 1158.

Roma, addì 16 luglio 1969

Il Ministro per l'industria, commercio e artigianato Presidente della Giunta
TANASSI

(6762)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Nizza Monferrato

Con decreto 28 maggio 1969, n. 14217 del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Nizza Monferrato, adottato dal comune stesso con deliberazione n. 5 in data 24 febbraio 1969.

(6397)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Guardiagrele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1969, il comune di Guardiagrele (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 199.741.151, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6481)

Autorizzazione al comune di Butera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1969, il comune di Butera (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.869.770, per la copertura del disavanzo economico del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6482)

Autorizzazione al comune di Licodia Eubea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1969, il comune di Licodia Eubea (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.263.766, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6483)

Autorizzazione al comune di Vita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Vita (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.065.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6484)

Autorizzazione al comune di Ferrara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1969 il comune di Ferrara viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6485)

Autorizzazione al comune di Locorotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1969, il comune di Locorotondo (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.335.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6486)

Autorizzazione al comune di Giovinazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale, in data 4 luglio 1969, il comune di Giovinazzo (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 154.811.965 ,per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6487)

Autorizzazione al comune di Sandonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1969, il comune di Sandonaci (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.913.874, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6488)

Autorizzazione al comune di Casalvecchio di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1969, il comune di Casalvecchio di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.902.606, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6489)

Autorizzazione al comune di Galatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1969, il comune di Galatone (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.986.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6490)

Autorizzazione al comune di Capitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1969, il comune di Capitignano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.066.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6491)

Autorizzazione al comune di Celano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1969, il comune di Celano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.489.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6492)

Autorizzazione al comune di Lecce dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1969, il comune di Lecce dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.870.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6494)

Autorizzazione al comune di Fossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1969, il comune di Fossa (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.704.289, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6493)

Autorizzazione al comune di Mezzane di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1969, il comune di Mezzane di Sotto (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.730.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6495)

Autorizzazione al comune di Tregnago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1969, il comune di Tregnago (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.057.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6496)

Autorizzazione al comune di Cazzano di Tramigna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1969, il comune di Cazzano di Tramigna (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.683.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6497)

Autorizzazione al comune di Mollia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1969, il comune di Mollia (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.247.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6498)

Autorizzazione al comune di Campertogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1969, il comune di Campertogno (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.334.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6499)

Autorizzazione al comune di Montenero Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1969, il comune di Montenero Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.589.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6500)

Autorizzazione al comune di Seneghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1969, il comune di Seneghe (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di 14.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6501)

Autorizzazione al comune di Siliqua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1969, il comune di Siliqua (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6502)

Autorizzazione al comune di Siris ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1969, il comune di Siris (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6503)

Autorizzazione al comune di Villamassargia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1969, il comune di Villamassargia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6504)

Autorizzazione al comune di Bucchianico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1969, il comune di Bucchianico (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.377.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6505)

Autorizzazione al comune di Uzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1969, il comune di Uzzano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.867.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6506)

Autorizzazione al comune di Montignoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1969, il comune di Montignoso (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.209.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6511)

Autorizzazione al comune di Filattiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1969, il comune di Filattiera (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.766.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6512)

Autorizzazione al comune di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1969, il comune di Cecina (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.429.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6513)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo all'Esca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1969, il comune di Sant'Angelo all'Esca (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.978.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6514)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1969, il comune di Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.572.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6515)

Autorizzazione al comune di Monsummano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1969, il comune di Monsummano Terme (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.316.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6508)

Autorizzazione al comune di Piteglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1969, il comune di Piteglio (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.961.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6507)

Autorizzazione al comune di Montone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1969, il comune di Montone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.854.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6509)

Autorizzazione al comune di Pontremoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1969, il comune di Pontremoli (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 328.091.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6510)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 133

Corso dei cambi del 17 luglio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,95	627,95	627,88	628,11	628 —	627,75	628 —	628,11	627,76	627,90
$ Can.	580,15	580,85	581,50	581,45	581 —	580,42	581,32	581,45	580,40	580,50
Fr Sv.	145,92	145,87	145,88	145,925	145,80	145,79	145,93	145,925	145,79	145,85
Kr D.	83,38	83,40	83,4350	83,475	83,40	83,41	83,46	83,475	83,40	83,45
Kr N.	87,92	87,92	87,91	87,935	88 —	87,90	87,91	87,935	87,90	87,95
Kr. Sv.	121,35	121,36	121,38	121,405	121,40	121,36	121,38	121,405	121,35	121,40
Fol.	172,42	172,80	172,70	172,66	172,50	172,78	172,68	172,66	172,81	172,80
Fr. B.	12,47	12,499	12,4950	12,5030	12,48	12,49	12,5045	12,5030	12,49	12,49
Franco francese	126,26	126,26	126,25	126,315	126,30	126,27	126,295	126,315	126,25	126,30
Lst.	1500,70	1501,05	1501,10	1501,55	1501 —	1501,10	1501,05	1501,55	1501,30	1501,80
Dm. occ.	157,24	157,36	157,34	157,385	157,32	157,28	157,345	157,385	157,25	157,35
Scell. Austr.	24,30	24,31	24,3250	24,3250	24,30	24,31	24,3275	24,3250	24,30	24,30
Escudo Port.	22,02	22,01	22,05	22,04	22,05	22,01	22,05	22,04	22,01	22,02
Peseta Sp.	8,98	8,99	8,99	8,99	9 —	8,99	8,985	8,99	8,98	8,98

Media dei titoli del 17 luglio 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	102,50
Redimibile 3,50 % 1934	99,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,10
» 5 % (Ricostruzione)	95,80
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,90
» 5 % (Città di Trieste)	94,40
» 5 % (Beni Esteri)	93,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,325
» » » » 1968-83	99,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,15
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 luglio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	628,055
1 Dollaro canadese	581,385
1 Franco svizzero	145,927
1 Corona danese	83,467
1 Corona norvegese	87,922
1 Corona svedese	121,392
1 Fiorino olandese	172,67
1 Franco belga	12,504
1 Franco francese	126,305
1 Lira sterlina	1501,30
1 Marco germanico	157,365
1 Scellino austriaco	24,326
1 Escudo Port.	22,045
1 Peseta Sp.	8,987

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad alienare una striscia di terreno facente parte di una maggiore proprietà dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, sita in Pitigliano.

Con decreto ministeriale n. 300.9/277 del 12 giugno 1969 l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad alienare all'avv. Giovanni Cini, al prezzo di L. 4.000 al mq., una striscia di terreno di mq. 110, facente parte di una maggiore proprietà ONMI di mq. 2100, sita in Pitigliano (Grosseto) distinta in catasto al foglio 33, mappale 167 lettera *d*), ricevuta in donazione dalla sig.ra Fortunati Maria in Ciacci con atto a rogito notaio Vladimiro De Carolis di Grosseto, n. 46548 del 29 dicembre 1964, e da destinarsi alla costruzione di una Casa della madre e del bambino.

Il ricavato della vendita verrà destinato alla costruzione della Casa della madre e del bambino.

(6433)

Autorizzazione al comune di Torino ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici

Con decreto 300.10.III/81/6-2211 in data 20 maggio 1969 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione il comune di Torino viene autorizzato ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(6432)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di analisi matematica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di L'Aquila

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di L'Aquila, è vacante la cattedra di analisi matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6561)

Vacanza della cattedra di diritto fallimentare presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di diritto fallimentare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6562)

Vacanza delle cattedre convenzionate di diritto commerciale e di merceologia, presso la facoltà di economia e commercio, sede distaccata di Verona, dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio, sede distaccata di Verona, dell'Università di Padova, sono vacanti le cattedre convenzionate di diritto commerciale e di merceologia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6563)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Laterza

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1969, n. 4838/1388, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Tucci Rosa, nata a Laterza il 28 agosto 1924, della zona demaniale facente parte del tratturello «Martinese», tronco rurale in Laterza, estesa mq. 65 riportata in catasto alla particella n. 93-*e* del foglio di mappa n. 26 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 123.

(6383)

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1969, n. 4841/1385, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Lomastro Vito-Candeloro, nato a Laterza il 17 marzo 1900, della zona demaniale facente parte del tratturello «Martinese», tronco rurale in Laterza, estesa mq. 1970 riportata in catasto alla particella n. 20-*c* del foglio di mappa n. 25 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 65.

(6385)

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1969, n. 4840/1386, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Cisonna Antonio, nato il 28 novembre 1914, Cisonna Emanuele, nato il 30 giugno 1918, Cisonna Francesco, nato il 24 agosto 1920, Cisonna Grazia, nata il 29 ottobre 1926 tutti a Laterza, della zona demaniale facente parte del tratturello «Martinese», tronco rurale in Laterza, estesa mq. 35 riportata in catasto alla particella numeri 92-*h* e 93-*a* del foglio di mappa n. 26 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 119.

(6384)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Senise alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Senise (Potenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Senise (Potenza) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1969

Il Governatore: CARLI

(6396)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Integrazioni e modifiche al decreto del Ministro per la pubblica istruzione 15 aprile 1969, concernente l'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado. Proroga del termine per la presentazione delle domande.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente l'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado;

Visto il proprio decreto 15 aprile 1969, con il quale sono state fissate le modalità per l'immissione degli aventi titolo nei ruoli relativi alle cattedre istituite dall'art. 3 della legge 2 aprile 1968, n. 468, alle materie per le quali sono previste dall'ordinamento vigente le corrispondenti classi di concorso a cattedre di ruolo ordinario ed ai posti di insegnante tecnico-pratico;

Ritenuto che la legge 2 aprile 1968, n. 468, deve essere applicata anche per conferire agli insegnanti forniti dei prescritti requisiti le cattedre esistenti negli organici delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado per le quali non sia prevista la corrispondente classe di concorso a cattedre di ruolo ordinario;

Considerata l'opportunità di modificare alcune disposizioni del decreto ministeriale 15 aprile 1969 per rendere più agevole agli aspiranti la documentazione dei propri titoli;

Ritenuto che dalle suddette modifiche deriva la necessità di accordare a tutti gli aspiranti una congrua proroga del termine di presentazione e documentazione delle domande di immissione nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado;

Decreta:

Il decreto ministeriale 15 aprile 1969 è integrato e modificato dalle seguenti norme:

TITOLO I

Immissione nei ruoli di stenografia e di dattilografia degli istituti tecnici commerciali e nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano.

Art. 1.

Ai fini dell'immissione nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado è compilata un'unica graduatoria nazionale per ciascuna delle seguenti materie e gruppi di materie costituenti cattedre di ruolo ordinario:

I — Istituti tecnici commerciali:

1) Stenografia;
2) Dattilografia.

II — Scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano:

A) Istruzione classica, scientifica e magistrale:

1) Tedesco, latino, storia ed educazione civica e geografia nelle prime due classi dei licei scientifici e nella classe di collegamento degli istituti magistrali;
2) Italiano nelle prime due classi dei licei scientifici;
3) Matematica nelle prime due classi dei licei scientifici;
4) Scienze naturali, chimica e geografia nella classe di collegamento degli istituti magistrali;
5) Tedesco, latino, greco, storia e geografia nel ginnasio;
6) Italiano nel ginnasio;
7) Lettere latine e greche nel liceo classico;
8) Lettere tedesche e storia nell'istituto magistrale;
9) Italiano nell'istituto magistrale;
10) Lettere tedesche e latine e storia nei licei e nell'istituto magistrale;
11) Italiano nei licei;
12) Filosofia e storia nei licei e nell'istituto magistrale;
13) Matematica e fisica nei licei e nell'istituto magistrale;
14) Scienze naturali, chimica e geografia nei licei e nell'istituto magistrale;
15) Disegno nel liceo scientifico e nell'istituto magistrale;
16) Musica e canto nell'istituto magistrale;
17) Maestra giardiniera nell'istituto magistrale;
18) Storia dell'arte nel liceo classico.

B) Istruzione tecnica:

1) Lingua tedesca, storia ed educazione civica nelle prime due classi degli istituti tecnici commerciale, per geometri e industriale;
2) Lettere tedesche, storia ed educazione civica nel corso superiore degli istituti tecnici commerciale, per geometri e industriale;
3) Lingua e lettere italiane negli istituti tecnici commerciale, per geometri e industriale;
4) Lingua straniera nell'istituto tecnico commerciale (seconda lingua) e per geometri:
   a) francese
   b) inglese
   c) spagnolo
5) Lingua straniera nell'istituto tecnico industriale:
   a) francese
   b) inglese
   c) spagnolo
6) Matematica, matematica finanziaria e attuariale, statistica metodologica - Fisica nell'istituto tecnico commerciale;
7) Chimica e merceologia nell'istituto tecnico commerciale;
8) Geografia generale ed economica nell'istituto tecnico commerciale;
9) Ragioneria - esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili nell'istituto tecnico commerciale;
10) Computisteria e tecnica commerciale. Esercitazioni di calcolo computistico e di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici nell'istituto tecnico commerciale;
11) Economia politica, scienza delle finanze e statistica economica - diritto nell'istituto tecnico commerciale;
12) Stenografia nell'istituto tecnico commerciale;
13) Dattilografia nell'istituto tecnico commerciale;
14) Matematica, fisica ed esercitazioni nell'istituto tecnico per geometri;
15) Chimica ed esercitazioni nell'istituto tecnico per geometri;
16) Elementi di agricoltura; economia e contabilità; estimo ed esercitazioni nell'istituto tecnico per geometri;
17) Costruzioni e disegno di costruzioni; esercitazioni nell'istituto tecnico per geometri;
18) Topografia e disegno topografico; esercitazioni nell'istituto tecnico per geometri;
19) Elementi di diritto nell'istituto tecnico per geometri;
20) Matematica nell'istituto tecnico industriale;
21) Fisica e laboratorio nell'istituto tecnico industriale;
22) Disegno nell'istituto tecnico industriale;
23) Scienze naturali e geografia nell'istituto tecnico industriale;
24) Chimica e laboratorio nell'istituto tecnico industriale;
25) Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione nell'istituto tecnico industriale;
26) Meccanica applicata alle macchine nell'istituto tecnico industriale;
27) Macchine a fluido e laboratorio nell'istituto tecnico industriale;
28) Elettrotecnica nell'istituto tecnico industriale;
29) Tecnologia meccanica e laboratorio nell'istituto tecnico industriale.

Art. 2.

Con successivo decreto saranno determinati i contingenti di cattedre reperibili ai sensi dell'art. 6 della legge 2 aprile 1968, n. 468 per ciascuna delle discipline e gruppi di discipline elencati nel precedente articolo.

Nei casi di mancato reperimento di qualsiasi contingente di cattedre disponibili, le graduatorie saranno ugualmente compilate per gli effetti di cui all'art. 6 — terzo comma — ed all'art. 7, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 468.

Art. 3.

Limitatamente alle cattedre elencate nel precedente art. 1 che comprendano le materie per le quali risultino in possesso di abilitazione all'insegnamento, possono chiedere l'immissione in ruolo:

1) gli insegnamenti non di ruolo, gli insegnanti di ruolo e i presidi di scuola media che abbiano prestato servizio con qua-

lifica non inferiore a « valente » in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso, in Italia o all'estero, negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria;

2) gli insegnanti elementari laureati che, appartenendo al ruolo della scuola elementare statale alla data di entrata in vigore della legge 2 aprile 1968, n. 468, abbiano superato il periodo di prova e nell'ultimo biennio di insegnamento abbiano riportato qualifica non inferiore a « distinto ».

Per gli insegnanti ex combattenti e assimilati e perseguitati politici e razziali il periodo di servizio è ridotto ad un anno.

Ai fini dell'immissione in ruolo sono validi i seguenti titoli di abilitazione:

I) per le cattedre di stenografia e di dattilografia i titoli rispettivamente conseguiti ai sensi degli articoli 94 e seguenti del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, e quelli conseguiti negli esami di Stato indetti ai sensi del regolamento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, rispettivamente per le classi di esame LVI e LVIII;

II) per le cattedre delle scuole secondarie di secondo grado con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano i titoli di abilitazione conseguiti negli esami di Stato indetti ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, n. 2204, o nei concorsi-esami di Stato a cattedre delle scuole secondarie di secondo grado con lingua di insegnamento tedesca indetti anteriormente all'entrata in vigore del predetto regolamento.

Art. 4.

Gli insegnanti indicati nel precedente art. 3, in possesso dei requisiti di servizio ivi previsti, possono chiedere l'immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesca anche se, non possedendo l'abilitazione, si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) siano forniti di laurea e siano entrati nei ruoli delle scuole secondarie di primo grado quali vincitori di concorsi a cattedre per titoli ed esami indetti anteriormente al 13 luglio 1964, data della prima applicazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, n. 2204, per la scuola media con lingua di insegnamento tedesca;

2) abbiano partecipato ai concorsi per titoli ed esami di cui al precedente n. 1), risultando non compresi nella graduatoria dei vincitori per esaurimento delle cattedre messe a concorso.

Per i fini indicati nel presente articolo gli insegnanti devono aver superato il concorso per cattedre delle scuole secondarie di primo grado con lingua di insegnamento tedesca comprendente le discipline che costituiscono la cattedra alla quale aspirano.

Art. 5.

Gli aspiranti all'immissione in ruolo per le cattedre indicate nei precedenti articoli devono possedere alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, oltre al servizio e all'abilitazione, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) buona condotta;
3) godimento dei diritti politici;
4) idoneità fisica all'insegnamento, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che avranno titolo all'assunzione in ruolo; i non vedenti possono essere assunti solo per le cattedre di materie letterarie, filosofia, lingue e letterature straniere, materie giuridiche ed economiche, musica e canto, ai sensi delle leggi 4 giugno 1962, n. 601 e 29 settembre 1967, n. 946.

Non possono aspirare all'assunzione in ruolo:

a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati da un impiego presso la pubblica amministrazione;

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

d) coloro che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento di cui all'art. 16, n. 6 della legge 19 marzo 1955, n. 160, ovvero nella sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'insegnamento di cui all'art. 16, n. 5, della medesima legge, qualora alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande non sia trascorso il termine di sospensione dall'insegnamento corrispondente alla durata della sospensione stessa;

f) gli insegnanti elementari di ruolo che sono incorsi nelle sanzioni disciplinari del licenziamento o della interdizione scolastica di cui all'art. 1, numeri 4 e 5, del regio decreto 13 settembre 1940, n. 1469;

g) coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande hanno superato il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori degli istituti e scuole di istruzione secondaria.

Le domande degli aspiranti che non risultino in possesso dei requisiti prescritti dal presente e dai precedenti articoli verranno respinte, quando ne siano emersi i motivi, con comunicazione motivata diretta all'interessato.

Art. 6.

Per le modalità di redazione, presentazione e documentazione delle domande, nonchè per la formazione e approvazione delle graduatorie e per la documentazione dei requisiti generali di ammissione all'impiego valgono le norme dei titoli 3° e 4° del decreto ministeriale 15 aprile 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 dell'8 maggio 1969, che si intendono qui integralmente riportate, con le modifiche ed aggiunte stabilite dal titolo II del presente decreto.

TITOLO II

Rettifiche - Valutazione delle qualifiche
Documentazione dei titoli - Termini

Art. 7.

All'art. 1, prospetto *A*, del decreto ministeriale 15 aprile 1969 la denominazione della cattedra di « lingua italiana, latina, storia ed educazione civica e geografia nella classe di collegamento dei licei scientifici e nella classe di collegamento dell'istituto magistrale » è sostituita con l'esatta denominazione: « lingua italiana, latina, storia ed educazione civica e geografia nelle prime due classi del liceo scientifico e nella classe di collegamento dell'istituto magistrale ».

Art. 8.

All'art. 12, 2° comma, lettera *d*) del decreto ministeriale 15 aprile 1969 viene aggiunta la seguente disposizione:

le qualifiche relative al servizio di insegnamento prestato nelle scuole statali di istruzione secondaria anteriormente all'anno scolastico 1945-46 verranno valutate previo accertamento d'ufficio.

Art. 9.

Le norme sulla documentazione dei titoli di ammissione, dei titoli valutabili e delle qualifiche, contenute nell'allegato *B* che fa parte integrante del decreto ministeriale 15 aprile 1969, sono integrate come segue:

a) i presidi e i professori di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria possono presentare, in luogo del diploma originale del titolo di studio o della copia autentica del diploma medesimo, un certificato del titolo di studio rilasciato in carta da bollo dalla competente università o dal competente istituto; ove si avvalgano di tale facoltà, gli interessati devono dichiarare nella domanda di immissione in ruolo che il diploma in originale o in copia autentica è stato già presentato al Ministero della pubblica istruzione in occasione di concorso a cattedre o di immissione nei ruoli;

b) i presidi e i professori di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria che si trovino nella materiale impossibilità di presentare entro il termine stabilito dal successivo articolo i certificati dei servizi di ruolo rilasciati dai competenti capi di istituto possono comprovare tali servizi, sia per l'ammissione che per l'attribuzione del punteggio, con una copia dello stato di servizio rilasciata in bollo dal provveditore agli studi della provincia in cui sono titolari. Gli interessati devono, peraltro, inviare successivamente i certificati di servizio rilasciati dai competenti capi d'istituto su richiesta del Ministero della pubblica istruzione ed entro un termine che non potrà essere superiore a sessanta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito. Ove sia provata, a cura dell'interessato, l'assoluta impossibilità, derivante da distruzione di atti di archivio, di ottenere i certificati dei competenti capi d'istituto, lo stato di servizio avrà

valore di documentazione, limitatamente agli elementi ivi attestati, per gli anni di insegnamento di ruolo non diversamente comprovabili.

Art. 10.

Il termine fissato dall'art. 11 del decreto ministeriale 15 aprile 1969 per la presentazione delle domande di immissione nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado e della relativa documentazione è prorogato al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro il medesimo termine di sessanta giorni devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale per l'assunzione in ruolo di idonei e abilitati - le domande documentate di coloro che hanno titolo all'immissione in ruolo per le cattedre indicate nel precedente art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1969
Registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 164

(6299)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori del concorso per esami a ottanta posti di applicato aggiunto in prova.

Nel « Foglio di comunicazioni » n. 4 dell'aprile 1969 del Ministero degli affari esteri, sono state pubblicate la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso per esami a ottanta posti di applicato aggiunto in prova, bandito con decreto ministeriale n. 3236 del 16 dicembre 1967.

(6402)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3532/I del 19 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 9 giugno 1969, venivano nominati i vincitori dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1967;

Considerato che il dott. Amicarelli Vincenzo, 6° graduato nominato ufficiale sanitario del consorzio Ortanova-Carapelle, non ha assunto servizio entro il termine assegnato;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del 7° ed ultimo graduato, dott. Gentile Ugo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 3532/I del 19 maggio 1969, il dott. Ugo Gentile è nominato ufficiale sanitario del consorzio Ortanova-Carapelle, in sostituzione del dott. Vincenzo Amicarelli.

Al predetto candidato è assegnato il termine di 15 giorni dalla notifica del decreto, per assumere servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio della prefettura e dei comuni interessati.

Foggia, addì 27 luglio 1969

Il medico provinciale f.f.: SPINA

(6303)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1969, n. **10**.

Norme d'interpretazione, d'integrazione e di modifica della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 1° *luglio* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La qualifica di addetto agrario e forestale di IV classe, indicata nell'articolo 22, secondo comma, della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è soppressa.

Conseguentemente:

1) nel successivo articolo 34, alla lettera *b*), le parole « addetto agrario e forestale di IV classe » sono sostituite con le parole « addetto agrario e forestale di III classe »;

2) nella tabella di equiparazione fra le qualifiche regionali e statali, costituente l'allegato *A* di detta legge, è eliminato l'ultimo rigo;

3) nella tabella di equiparazione delle qualifiche nei ruoli, costituente l'allegato *B* della stessa legge, sono soppresse le parole « addetto agrario e forestale di IV classe », riportate sotto il titolo della carriera ausiliaria.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 35 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è soppresso.

Nel quarto comma dello stesso articolo le parole « con almeno tre anni di effettivo servizio » sono sostituite con le parole « con almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica ».

Art. 3.

L'articolo 48 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è sostituito dal seguente:

« Al personale regionale spetta il trattamento economico legislativamente previsto per gli impiegati civili dello Stato.

La misura del trattamento economico degli impiegati appartenenti ai ruoli degli addetti tecnici e degli addetti agrari e forestali deve farsi corrispondere a quella legislativamente prevista per gli operai del Corpo forestale dello Stato.

I miglioramenti economici che il personale statale consegue, saranno attribuiti con la medesima decorrenza al personale della Regione.

Nella tabella che costituisce l'allegato *A* della presente legge è determinata l'equiparazione tra le qualifiche regionali e quelle statali ».

Art. 4.

Nell'articolo 52 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

« Le indennità speciali per lo svolgimento di particolari servizi attribuite con legge ai dipendenti statali sono dovute anche ai dipendenti della Regione destinati ai medesimi servizi, nell'ambito dell'organizzazione regionale ».

Art. 5.

Nei confronti dei dipendenti dello Stato o di altro ente pubblico, che siano stati richiesti in posizione di comando per sopperire al fabbisogno di personale, determinato dall'applicazione della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, la disposizione del quinto comma dell'articolo 57 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, si applica anche nell'ipotesi che tali dipendenti, pur avendo ottenuto le funzioni superiori prima del 14 febbraio 1968, abbiano assunto servizio presso **la Regione in data successiva purchè anteriore al 16 aprile 1968.**

Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale già in posizione di comando, che abbia conseguito l'inquadramento ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo 57, può chiedere di essere collocato nella qualifica iniziale della carriera ulteriore, se sia in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso a quest'ultima carriera.

Art. 6.

L'articolo 59 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è sostituito dal seguente:

« Articolo 59. — (*Modalità per l'inquadramento degli operai*).

Il personale salariato degli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste trasferiti dallo Stato alla Regione, in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella carriera ausiliaria tecnica secondo le seguenti modalità:

1) gli operai specializzati o equiparati, che godano il trattamento economico previsto per l'ex coefficiente 167, sono inquadrati nella qualifica di addetto agrario e forestale di I classe;

2) gli operai qualificati o equiparati, che godono il trattamento economico previsto per l'ex coefficiente 157, sono inquadrati nella qualifica di addetto agrario e forestale di II classe;

3) gli operai comuni, i manovali o equiparati e le operaie addette ad opere tipicamente femminili, che godano il trattamento economico previsto rispettivamente per gli ex coefficienti 151, 148 e 139, sono inquadrati nella qualifica di addetto agrario e forestale di III classe.

Il rimanente personale salariato dello Stato, delle province, dei comuni nonchè di altri enti pubblici, in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella carriera ausiliaria tecnica secondo le modalità seguenti:

1) i capi operai o equiparati, nonchè gli operai specializzati, ai quali siano state attribuite funzioni superiori, sono inquadrati nella qualifica di addetto tecnico capo;

2) gli operai specializzati o equiparati, nonchè gli operai qualificati, ai quali siano state attribuite funzioni superiori, sono inquadrati nella qualifica di addetto tecnico di I classe;

3) gli operai qualificati e gli operai comuni sono inquadrati nella qualifica di addetto tecnico di II classe ».

Art. 7.

Nel primo comma dell'articolo 62 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è inserito, all'inizio, il seguente inciso:

« Salvo quanto stabilito nei seguenti articoli ».

Prima degli ultimi due commi dello stesso articolo 62, sono inseriti i seguenti:

« Il personale salariato inquadrato ai sensi dell'articolo 59, con esclusione dei manovali o equiparati e delle operaie addette ad opere tipicamente femminili, e gli operai specializzati inquadrati ai sensi dell'articolo 73 conservano, ad ogni effetto, salvo il disposto del comma successivo, l'anzianità maturata nella categoria o qualifica rivestita presso l'amministrazione di provenienza.

Gli operai inquadrati ai sensi dell'articolo 59 e gli operai qualificati inquadrati ai sensi dell'articolo 73, ai quali siano state attribuite funzioni superiori, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, conservano, ai soli effetti giuridici, nella qualifica attribuita all'atto dell'inquadramento, l'anzianità maturata nell'effettivo svolgimento di dette funzioni superiori ».

Art. 8.

Dopo l'articolo 62 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è inserito il seguente:

« Articolo 62-*bis*. — (*Valutazione dell'anzianità per il personale del ruolo speciale ad esaurimento*).

Al personale proveniente dal ruolo speciale ad esaurimento, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, è riconosciuta, ad ogni effetto, l'anzianità maturata nella posizione di comando presso la Regione.

Il medesimo personale conserva altresì:

a) nella carriera d'inquadramento ed ai fini della promozione alla quarta qualifica, per metà e per non più di cinque anni, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, qualora sia stato inquadrato in una delle prime tre qualifiche delle carriere direttiva, di concetto od esecutiva;

b) nella qualifica d'inquadramento ed ai fini della promozione alla qualifica superiore, per non più di venti mesi, l'anzianità maturata nel predetto ruolo di provenienza, qualora, fuori dall'ipotesi prevista dal quinto comma dell'articolo 57, sia stato inquadrato in altra qualifica di carriera direttiva o di concetto od esecutiva ».

Art. 9.

Dopo l'articolo 62-*bis* è inserito il seguente:

« Articolo 62-*ter*. — (*Valutazione dell'anzianità per il personale delle carriere speciali di cui agli articoli 195 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*).

Al personale comandato proveniente dalle carriere speciali di cui agli articoli 195 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, inquadrato in una delle prime tre qualifiche della carriera direttiva, sono estese le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Art. 10.

Nel primo comma dell'articolo 64 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21 all'inciso « nella posizione di comando » è aggiunto l'inciso « alla data del provvedimento di inquadramento ».

Dopo il secondo comma dello stesso articolo viene inserito il seguente:

« Gli operai di quarta categoria e le operaie addette ad opere tipicamente femminili, inquadrati ai sensi dell'articolo 59, primo comma, nonchè gli operai comuni e qualificati, inquadrati ai sensi dell'articolo 73, primo comma, conservano gli aumenti periodici biennali maturati nella categoria di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Nell'ultimo comma del medesimo articolo è aggiunto, alla fine, la seguente espressione: « maggiorato dalle eventuali variazioni concernenti l'indennità integrativa speciale e da quelle dipendenti dalla nascita di figli o, comunque, attinenti alla aggiunta di famiglia ».

Art. 11.

Nel personale temporaneamente assunto, cui si riferisce il primo comma dell'articolo 66 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, s'intende compreso anche quello assunto per lo svolgimento del servizio di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 25 giugno 1965, n. 7.

Art. 12.

Dopo il primo comma dell'articolo 67 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è aggiunto il seguente:

« Il personale salariato, provvisoriamente assunto con le qualifiche di operaio qualificato, operaio specializzato e capo operaio, è inquadrato, salvo sempre il superamento dell'esame speciale, rispettivamente nelle qualifiche di addetto tecnico di II classe, addetto tecnico di I classe ed addetto tecnico capo ».

Art. 13.

Il terzo comma dell'articolo 70 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è sostituito dal seguente:

« Il personale che, per effetto del secondo comma dell'articolo 66, venga inquadrato nella prima, nella seconda o nella terza qualifica della carriera di appartenenza è ammesso alla promozione alla quarta qualifica, dopo aver raggiunto un'anzianità complessiva, rispettivamente, di due terzi di metà e di un terzo di quella prevista nell'articolo 77 ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 70 è aggiunto il seguente quarto comma:

« Il personale salariato, inquadrato ai sensi del secondo comma dell'articolo 67, e gli operai specializzati, inquadrati ai sensi dell'articolo 73, conservano, ad ogni effetto, nella qualifica d'inquadramento, l'anzianità maturata nella categoria salariale rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 14.

Il primo comma dell'articolo 73 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è sostituito dal seguente:

« Gli operai comuni, qualificati e specializzati, comandati o provvisoriamente assunti, compresi i salariati provenienti dal ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960,

n. 1600, in possesso della patente di guida, utilizzati stabilmente dalla Regione in qualità di autisti, sono inquadrati nella qualifica di addetto tecnico di I classe ».

Il secondo comma del medesimo articolo è soppresso.

Al terzo comma, le parole « ai precedenti commi » sono sostituite dalle parole « al precedente comma ».

Art. 15.

Il personale comandato o temporaneamente assunto, inquadrato o da inquadrare ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, che alla data del 16 aprile 1968 svolgeva mansioni di telescriventista, può essere collocato, a domanda da presentarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, nella qualifica di telescriventista di I classe del ruolo dei telescriventisti e degli operatori grafici, anche se non munito di titolo di studio di scuola media inferiore, purchè in possesso del diploma di specializzazione relativo alle mansioni svolte.

Art. 16.

Il primo comma dell'articolo 76 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è sostituito dal seguente:

« Il personale comandato, di ruolo, cui con deliberazione della Giunta regionale sia stato riconosciuto l'esercizio di funzioni proprie di carriera immediatamente superiore, da almeno un anno, è inquadrato, previo accertamento di idoneità a sensi dell'articolo 66, in detta carriera superiore:

a) con la qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, se sia in possesso di un titolo di studio non superiore a quello prescritto per l'accesso alla carriera di provenienza;

b) con la qualifica immediatamente superiore al coefficiente di stipendio in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, se sia in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera di inquadramento ».

Art. 17.

Nel primo comma dell'articolo 77 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, le parole « della metà » sono sostituite con le parole « di tre quinti ».

Il secondo comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

« Per lo stesso periodo, gli esami di idoneità ed i concorsi per esami, di cui agli articoli 164, 176 e 185, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da scrutini per merito comparativo ».

Il terzo comma dello stesso articolo è soppresso.

Art. 18.

Per la copertura dei posti che risultino disponibili nelle varie qualifiche, a seguito delle operazioni di inquadramento previste dalla legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, e di quelli che si rendano, in prosieguo, disponibili fino al 16 aprile 1971, a seguito di promozioni o per altri motivi, gli scrutini da indirsi, in sostituzione degli esami, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 sub articolo 17 della presente legge, e gli altri scrutini da indirsi, ai sensi degli articoli 163, 166, 168, 175, 178, 184, 185, n. 2, 186, 192, 193 e 194 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono separatamente effettuati:

a) con riferimento alla data del 16 aprile 1968, per coloro che a tale data avevano l'anzianità minima per parteciparvi;

b) con riferimento alla data di scadenza di ciascun quadrimestre successivo, fino al 16 aprile 1969, per coloro che, nel quadrimestre, abbiano raggiunto detta anzianità minima;

c) con riferimento alla data di scadenza di ciascun semestre, nel periodo dal 16 aprile 1969 al 16 aprile 1971, per coloro che, nel semestre, abbiano raggiunto detta anzianità minima.

Parimenti, per i posti disponibili fino al 16 aprile 1971, i concorsi per merito distinto ed i concorsi speciali per esami, di cui agli articoli 164, 166, n. 1 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono separatamente effettuati, con riferimento alle date stabilite alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente comma, per gli aspiranti in possesso, a ciascuna di tali date, dell'anzianità minima prescritta.

Le promozioni conseguenti ai suddetti scrutini e concorsi sono conferite, ad ogni effetto giuridico ed economico, con decorrenza dalle date indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma. Riguardo ai posti di un medesimo ciclo, i vincitori del concorso per merito distinto o del concorso speciale per esami precedono nel ruolo i promossi per merito comparativo.

Art. 19.

Nell'articolo 81 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è inserito, alla fine, il seguente inciso: « salva la facoltà di opzione per il beneficio più favorevole ».

Art. 20.

Quando, nei casi legislativamente previsti, ad un posto di ruolo regionale sia stato nominato, per chiamata diretta, taluno che abbia appartenuto ad altra pubblica amministrazione, gli è riconosciuta, ai fini della progressione economica nella qualifica regionale e ad ogni altro effetto giuridico ed economico, l'anzianità raggiunta nella qualifica di provenienza, purchè quest'ultima sia equivalente o, comunque, non inferiore alla qualifica regionale.

La disposizione del precedente comma non è applicabile nell'ipotesi che l'interessato, avendo conseguito presso l'amministrazione di provenienza un trattamento di quiescenza, fruisca del cumulo di tale trattamento con quello di attività, secondo le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.

Art. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 30 giugno 1969

BERZANTI

(6404)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.